Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

1) dott Alberto Nicola Filardo (Presidente);

2) dott. Beatrice Magaro' (Consigliere-relatore);

3) dott Giuseppe Bonfiglio (Consigliere);

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1913/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa alla richiesta di protezione internazionale, vertente tra:

1) [redacted], nato in Gambia il [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Piccoli, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, alla via Scaramuzzino n.70 è elettivamente domiciliato;

Appellante

e

Firmato Da: FILARDO ALBERTO NICOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 2 Serial#: 0060d7b4e4ec0ab100773f0000a7ca0b Firmato Da: MAGARO' BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 2 Serial#: f0f6407a6b0ab2a1a0000a7ca0b

2) Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34

Appellato

Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Conclusioni delle parti:

1) **Per l'Appellante** : "Piaccia alla Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, in via principale e nel merito, accertare e riconoscere al richiedente lo status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria, in via ancor più gradata , il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, con vittoria di spese e competenze di giudizio".
2) **Per l'Appellato:**" chiede la reiezione di ogni avversa pretesa, sulla scorta dei motivi indicati nella relazione dell'Amministrazione allegata al fascicolo di parte di primo grado

3) **Il Procuratore generale:** "Conclude per il rigetto dell'istanza"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01.06.16 [redacted], cittadino del Gambia, chiedeva, in via principale, al Tribunale civile di Catanzaro di riconoscere lo status di rifugiato e, in via subordinata, di accertare e riconoscere la protezione sussidiaria ovvero la protezione umanitaria, lamentando l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue

domande di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, notificata il 11.05.16.

Il ricorrente lamentava l'insufficienza dell'istruttoria svolta e la superficialità della motivazione, evidenziando che non si era tenuto conto della situazione particolare e del clima di tensione che da tempo caratterizzava il suo paese, nonché della problematicità della sua situazione personale. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Ministero dell'Interno, depositando apposita comparsa di risposta e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All'esito dell'istruzione documentale, il Tribunale civile di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 12.10.18, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello [redacted], sull'assunto che vi fossero, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e in particolare, dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria, o, in via ancor più gradata, della protezione per ragioni umanitarie, evidenziando la situazione di criticità delle condizioni economico- sociali del suo Paese.

Si costituiva in giudizio il Ministero, il quale chiedeva il rigetto del gravame, deducendone l'infondatezza.

All'udienza collegiale del 19.02.19 la causa veniva trattenuta per la decisione.

L'appello proposto è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere confermata.

Ritiene preliminarmente la Corte non necessaria l'audizione del ricorrente, il quale essendo stato sentito dalla Commissione territoriale, è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatrio.

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo 19.11.2007 n. 251, rifugiato è il cittadino straniero il quale,

per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Affinchè possa essere riconosciuto lo status di rifugiato occorre che tali atti siano collegati a ben specifici atti di persecuzione indicati nell'art. 8, e cioè riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in provato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento

personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte) ; c) "nazionalità" (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) "particolare gruppo sociale" (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale); e) "opinione politica" (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

Orbene, il richiedente ha riferito dinanzi alla Commissione territoriale, di provenire dal Gambia, di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere arrestato, poiché aveva violentato un ragazzo dopo aver ingerito una medicina che serviva per potenziare i rapporti sessuali.

Ritiene la Corte che sussistano nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, potendosi ritenere accertato sulla scorta delle relazioni psicologiche allegate che il richiedente sia omosessuale, avendo lo stesso allegato anche "una tessera arcigay", ed essendo emerso con chiarezza dalle relazioni psicologiche, provenienti da struttura pubblica, come l'ASP di Catanzaro (cfr. relazione psicologica ASP di Catanzaro 13.04.18, relazione Ente Cooperativa sociale Ente ausiliario Regione Calabria 06.02.19, redatta sulla scorta dei colloqui avuto con la dott.ssa Cimino operante presso il CSM di Lamezia Terme) il suo orientamento sessuale.

Dal rapporto redatto da Amnesty International 2017/2018 si evince, infatti, che le relazioni omosessuali in Gambia sono rimaste un reato. Nel predetto rapporto si legge, infatti, che una legge approvata ad ottobre 2014 puniva il reato di "omosessualità aggravata" con pene carcerarie fino all'ergastolo. Le persone LGBT hanno continuato a subire discriminazioni e minacce da parte di attori non statali, dovendo ragionevolmente presumersi che il rientro dell'istante nel suo Paese lo esporrebbe a pesanti discriminazioni in ragione del suo orientamento sessuale.

Alla luce delle esposte considerazioni va accolto l'appello e riconosciuto all'istante lo status di rifugiato.

Appare equo, anche in ragione del non univoco orientamento della giurisprudenza in materia, dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

PQM

La Corte di Appello di Catanzaro, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da [redacted] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 12.10.18, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata riconosce all'istante lo status di rifugiato.

Spese compensate

Così deciso in Catanzaro, in data 13.05.19

Il Consigliere relatore

Dott.ssa Beatrice Magaro'

Il Presidente

Dott. Alberto Nicola Filardo

Firmato Da: FILARDO ALBERTO NICOLA Emesso Da: ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]
Firmato Da: MAGARO' BEATRICE Emesso Da: ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]